



# LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

## Giustizia formale: Italia condannata

di **Tommaso Servetto**

Capita spesso di trovarsi nel mezzo del nugolo di avvocati che attendono la chiamata del loro processo in prossimità delle aule in Corte di Cassazione e nel discorrere delle spinose questioni di diritto che si aspettano siano risolte dalla Suprema Corte spesso rassegnati affermano: "io punto al rigetto" perché l'alternativa è la dichiarazione di inammissibilità.

La differenza sostanziale sta nel fatto che col rigetto la Corte esamina il ricorso e ti dà torto confermando la sentenza precedente, con l'inammissibilità non viene neppure esaminato il ricorso, diventa definitiva la sentenza precedente e ti appioppiano una ponderosa "sanzione" pecuniaria. L'inammissibilità consegue di solito a dei vizi di forma troppo spesso eccessivamente dilatati. Come se non bastasse nella tanto celebrata riforma del processo penale, meglio nota come riforma Cartabia, sono previste ulteriori forme di inammissibilità sia del ricorso in Cassazione che per l'appello.

Questo è il frutto di una politica giudiziaria che da tempo soffia sul processo, non solo quello penale, per accelerare il corso ed i tempi della giustizia. In buona sostanza si può riassumere così: dobbiamo fare in fretta (che è il contrario di fare bene) quindi eliminiamo un po' di garanzie per le parti inserendo un processo ad ostacoli sia per l'appello che per la Cassazione così passa velocemente in giudicato la sentenza di primo grado dichiarando inammissibili i reclami verso questa.

E pensare che il Ministro Cartabia era presidente di quella Corte Costituzionale che ci ha più volte insegnato che il processo deve tendere all'accertamento della verità ed a disvelare, il più possibile, la realtà dei fatti.

Con questo sistema si sta operando una pericolosa involuzione del sistema normativo dove la soluzione di un processo dipende non dalla realtà dei fatti e dalle ragioni effettivamente e concretamente fatte valere, ma dall'uso di una parola sbagliata o da una virgola messa nel posto sbagliato, ovvero nella omissione di dati scarsamente significativi.

No, questa non è giustizia, è solo la dimostrazione dell'incapacità di disciplinare un settore della vita civile che è un cardine insopprimibile della democrazia perché dove non c'è giustizia non c'è democrazia.

Ma è davvero pensabile che in un paese civile un soggetto possa essere condannato ad anni di carcere, e non possa reclamare l'errore della sentenza che lo ha condannato, solo

perché nell'atto di impugnazione si è dimenticato di indicare il domicilio?

Pur di fare in fretta (dimenticando che il processo non è una tappa a cronometro) si abbandonano i principi di sostanza e di civiltà all'altare della sacralità delle forme senza contare che, troppo spesso, la valutazione del rispetto della forma è una valutazione soggettiva che per uno va bene e per un altro no.

Del problema dell'eccessivo formalismo è stata investita la Corte Europea dei diritti dell'uomo per la violazione dell'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, che prevede il diritto di ogni persona ad accedere ad un Tribunale indipendente e imparziale.

Con la sentenza del 29 ottobre 2021 (Succi) la Corte Europea è stata molto severa con l'Italia sottolineando il fatto che dalla giurisprudenza in atti emerge una tendenza all'Alta Corte a concentrarsi su aspetti formali che non sembrano rispondere allo scopo legittimo.

**ANNO XI**  
**N. 5 - DICEMBRE 2021**

### ■ Penale

- Interferenze illecite **Pagina 2**
- Divieto di avvicinamento **Pagina 2**
- Massime **Pagina 3**

### ■ Civile

- Risarcimento e tabelle di Milano **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

La Corte Europea nel disattendere le argomentazioni difensive del Governo Italiano ha puntualizzato che: "Anche se il carico di lavoro della Corte di Cassazione italiana è suscettibile di causare difficoltà nel funzionamento ordinario del trattamento dei ricorsi, le limitazioni all'accesso alle corti di cassazione non devono essere interpretate in modo troppo formale per limitare il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto".

In poche parole la Corte ci ha ricordato che il processo è sì forma ma non si deve perdere d'occhio la sostanza altrimenti si finisce per generare ingiustizia sull'altare

della fretta.

E se per la Cassazione siamo ormai rassegnati perché è da qualche anno che si è generata la corsa all'inammissibilità, è auspicabile che tale sistema non si riproduca in appello, che è pur sempre un giudizio di merito, scongiurando delle ingiustizie che farebbero perdere credibilità al sistema. Pazienza se qualche processo, magari per reati di poco conto, si prescrive perché, ci insegnano i padri del diritto, "è meglio che dieci colpevoli sfuggano alla legge che un innocente venga condannato".

Mio nonno mi ha sempre insegnato che: "un presa e bin a va mai bin" (In fretta e bene non va bene. La fretta è nemica della qualità).

**SERENO NATALE  
E FELICE 2022**  
dal Comitato di Redazione



# Telecamera nella toilette di un circolo privato: é delitto di interferenze illecite nella vita privata

A cura di Edda Quatraro Barbero

**Cass. pen., sez. V,  
n. 25263 del 01.07.2021**

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione si è soffermata sulla nozione di "luogo di privata dimora" ai fini dell'integrazione della fattispecie di interferenze illecite nella vita privata prevista dall'art. 615 bis c.p.

Più in particolare, sulla scorta dell'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite, ha chiarito che "la privata dimora" è connotata da elementi indeffettibili quali l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne, la stabilità del rapporto tra il luogo e la persona e non la accessibilità al luogo da parte di terzi senza il consenso del titolare.

Alla luce di tali elementi, la Corte ha dato continuità al principio secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di interferenze illecite nella vita privata deve qualificarsi come "luogo di privata dimora", ad esempio, la toilette di uno studio professionale in quanto locale il cui accesso è riservato al titolare, ai dipendenti dello studio stesso nonché ai clienti e fornitori solo in presenza di una volontà positiva del personale, o ancora i bagni di una struttura ospedaliera in quanto frequentati dai soli soggetti ricoverati che, pertanto, ne hanno una

esclusiva disponibilità.

La Corte ha invece ritenuto integrato il delitto di violenza privata anziché quello di cui all'art. 615 bis c.p. nel caso di videoriprese effettuate abusivamente nel locale docce di una piscina comunale ovvero nel bagno di una stazione ferroviaria in quanto luoghi frequentati da un numero non determinabile di persone e, per l'effetto, non qualificabili come "privata dimora".

Alla luce di tali principi, con la sentenza in commento la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il delitto di interferenze illecite nella vita privata a fronte della condotta serbata dal musicista di un gruppo ingaggiato per suonare ad una serata organizzata da un circolo privato che aveva posizionato una telecamera nel locale adibito a toilette di pertinenza dello stesso, riprendendone così gli utilizzatori inconsapevoli.

Come chiarito dalla Corte, infatti, la toilette di un circolo privato presenta i requisiti propri della "privata dimora" in quanto è destinata funzionalmente allo svolgimento di manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne, presuppone un rapporto stabile e non meramente occasionale tra i frequentatori del circolo ed i locali adibiti a toilette e consente l'accesso soltanto ad una cerchia ristretta di persone, quali i soci ed il personale addetto ai servizi.

## IL FURTO COMMESSO NELLO STUDIO LEGALE INTEGRA IL DELITTO DI FURTO IN ABITAZIONE

**Cass. pen., sez. IV,  
sent. n. 38412 del 27.10.2021**

Con la sentenza in commento la Suprema Corte si sofferma sulla questione afferente alla configurabilità del delitto di furto in abitazione nei casi in cui l'azione furtiva si consumi all'interno di uno studio legale.

Più in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dai giudici di merito ex art. 624 bis c.p. del furto perpetrato di notte da un addetto alle pulizie all'interno di uno studio legale, ricorrendo i presupposti dello "ius excludendi alios", dell'accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata.

Infatti, la Corte ha evidenziato che ai fini della configurabilità del delitto di furto in abitazione rientrano nella nozione di "privata dimora" tutti i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso.

Lo studio legale, dunque, va equiparato alla privata dimora, trattandosi di luogo avente le medesime caratteristiche dell'abitazione in termini di riservatezza e non accessibilità a terzi senza il consenso dell'avente diritto.

# Divieto di avvicinamento della persona offesa: le Sezioni Unite fanno chiarezza

di Alessio Pergola

**Cass. Pen., Sez. Un., 28 ottobre  
2021 n. 39005**

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un annoso contrasto giurisprudenziale sorto in ordine all'esatta individuazione delle prescrizioni previste dall'art. 282 ter c.p.p., misura cautelare personale volta a precludere il contatto fisico tra persona offesa ed indagato mediante due diverse modalità: da un lato, il Giudice può imporre al destinatario di "non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa" e, dall'altro, "di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa".

In particolare, veniva chiesto alle Sezioni Unite penali di rispondere al seguente quesito: «se, nel disporre la misura cautelare prevista dall'art. 282-ter c.p.p., il giudice debba determinare specificamente i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento e di mantenimento di una determinata distanza». Due gli orientamenti contrapposti.

Secondo un primo orientamento, al destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 282-ter, c.p.p., può essere imposto l'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla per-

sona offesa ovunque essa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto. Tale specificazione troverebbe esclusiva applicazione nel caso in cui la condotta incriminata sia limitata a contatti nei luoghi di svolgimento della vita quotidiana della persona offesa.

Un secondo orientamento, invece, riteneva necessario che il provvedimento del giudice specificasse "in ogni caso" i luoghi per i quali vige divieto di avvicinamento.

A risoluzione di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno affermato che se il divieto di avvicinamento è specificamente riferito alla persona offesa, al Giudice è sufficiente stabilire la distanza che l'imputato deve mantenere da essa; se, invece, il divieto di avvicinamento è riferito a determinati luoghi frequentati dalla persona offesa, il Giudice deve individuare i luoghi ritenuti "sensibili" rispetto al reato contestato, altrimenti si tratterebbe di prescrizione indeterminata.

In altre parole, la prescrizione del divieto di avvicinamento ai "luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa" non può prescindere dalla chiara indicazione di quali siano tali luoghi. La prescrizione del "divieto di avvicinamento alla persona offesa", invece, impone all'indagato di non cercare il contatto con la stessa e di mantenere la distanza prescritta dal Giudice.



**Notiziario bimestrale di informazione  
giuridica locale registrato presso  
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Publicato on-line  
sul sito web: [www.legalitorino.it](http://www.legalitorino.it)**

**Redazione:** Studio Legale Servetto  
Peyra Pavarini e Associati  
Piazza Statuto 14, 10122 Torino  
**e-mail:** [info@legalitorino.it](mailto:info@legalitorino.it)

**Stampa:** CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91  
Settimo Torinese

**Editore** Tommaso Servetto

**Direttore Responsabile** Paola Zanolli

**Caporedattore** Roberta Maccia

**Comitato di Redazione**

Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio  
Chiara Cugno - Roberto Giordano  
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini  
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

**Corrispondenti locali**

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni  
Piermario Morra - Massimo Mussato  
Nilo Rebecchi - Marco Romanello  
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

**Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'**

# Spese processuali compensate tra imputato assolto e parte civile: solo per ragioni gravi ed eccezionali

di **Simone Malfatto e Tommaso Servetto**

**Cass. Pen., Sez. VI,  
1° ottobre 2021, n. 35931**

Spesso capita che nel processo penale il difensore dell'imputato nel richiedere l'assoluzione del proprio assistito, formuli la domanda di condanna alle spese della costituita parte civile e altrettanto spesso capita di sentire il giudice che non condanna la parte civile a compensare le spese. Con tale sistema la parte civile non ha nulla da perdere, si costituisce nel processo penale tentando di portare a casa denaro per danni e la parcella dell'avvocato e, se va male, non ci rimette nulla.

Siffatto modo di operare privilegia una parte non necessaria del processo a discapito dell'imputato, che si ritrova un'accusa privata che non ha rischi processuali, generando di fatto una ingiustizia: costituirsi nel processo non equivale ad acquisire il biglietto della lotteria!

La Suprema Corte con la pronuncia in oggetto ha affermato che, solo ove ricorrano giustificati motivi, il giudice può compensare le spese processuali in caso di assoluzione dell'imputato (per cause diverse dal

difetto di imputabilità) ovvero di rigetto della domanda avanzata dalla parte civile a norma degli artt. 74 e seguenti c.p.p. Tuttavia, i giustificati motivi richiamati dall'art. 541, comma 2, c.p.p. debbono essere gravi ed eccezionali, non potendo pertanto qualificarsi come tali, per esempio, *"la complessità e la pluralità delle questioni trattate, né l'incertezza circa la fondatezza delle ragioni azionate in giudizio in assenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario o quantomeno contraddittori, come pure il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente o la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale"*.

Quanto sopra, in virtù della necessità di leggere in combinato disposto le norme di cui agli artt. 541 c.p.p. e 92 c.p.c. alla luce del principio di unitarietà e non contraddizione dell'ordinamento, dal momento che l'azione civile non può perdere la sua natura per il fatto di innestarsi nel processo penale. Diversamente, infatti, il labile confine tra equità ed arbitrio rischierebbe di compromettere la regola generale della soccombenza.

## INTEGRA IL REATO DI STALKING INVIARE PER ANNI MESSAGGI DAL CONTENUTO OFFENSIVO AL PROPRIO AVVOCATO

di **Roberta Castagna**

**Cass. Pen., Sez. V, Sent., (data ud. 30.03.2021) 22.09.2021, n. 35022**

Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi circa la responsabilità del cliente per aver criticato, a mezzo di *"reiterati messaggi, ingiuriosi e minacciosi, con l'uso del telefono e telematici, a mezzo mail"*, l'operato del proprio difensore.

Nello specifico, i Giudici di legittimità hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., in ragione della lunga durata della condotta e dell'elevato numero di messaggi inviati.

Pertanto, il principio che si può trarre dalla vicenda in esame è che il legittimo diritto di critica dell'operato del difensore non deve degenerare in condotte offensive e minacciose, capaci generare uno stato di ansia o timore nella vittima, benché avvocato.

## MASSIME CIVILE a cura **Roberto Giordano**

### ANCHE LE MANCE VANNO TASSATE

**Cass. Sez. V (tributaria)  
ordinanza 30/09/2021  
n. 26512**

La Suprema Corte, con la pronuncia in questione, ha stabilito il principio di diritto secondo cui *"In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell'ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 1, e sono pertanto soggette a tassazione"*.

La norma da ultimo citata, infatti, qualifica, ai fini fiscali, reddito di lavoro dipendente qualunque somma o valore in genere, anche sotto forma di erogazioni liberali, occasionali o provenienti da terzi, purché conseguito in relazione al rapporto di lavoro.

Secondo il Supremo Collegio, pertanto, le cosiddette mance ricevute dai clienti, salvo specifiche deroghe legislative come nel caso dei croupiers, contribuiscono a formare il reddito da lavoro dipendente utilizzabile sia ai fini contributivi che a quelli tributari.

### OBBLIGO DI SEGNALARE TUTTI GLI AUTOVELOX, ANCHE QUELLI "INVISIBILI"

**Cass. civ., Sez. II, Ord.,  
(data ud. 13/07/2021)  
22/10/2021, n. 29595**

Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace, già confermata dal Tribunale quale giudice d'appello, con la quale aveva ritenuto non rispettato l'obbligo previsto dall'art. 142 C.d.S., comma 6 bis, ed a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili e, conseguentemente, aveva ritenuto illegittima la sanzione amministrativa.

Sul punto, infatti, il Comune ricorrente aveva dedotto che il D.M. Trasporti 15 agosto 2007, emesso per la determinazione delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità, prevede all'art. 3 l'esonero dall'obbligo di presegnalazione per gli strumenti di rilevamento della velocità con modalità "dinamica" come lo Scout speed.

Tale impostazione è stata, tuttavia, disattesa dal Supremo Collegio, il quale ha evidenziato come l'obbligo di segna-

lare preventivamente il rilevamento della velocità sia previsto dall'art. 142 C.d.S., che è fonte di rango superiore rispetto al D.M. Trasporti 15 agosto 2007 e, pertanto, non può prevedere ipotesi di deroga rispetto alla norma di legge.

In tal senso, secondo la Suprema Corte il disposto dell'art. 142 C.d.S., comma 6 bis, rimette al Decreto Ministeriale la mera individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione né da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del Decreto Ministeriale stesso.

La Corte, infine, rileva come lo stesso D.M. 15 agosto 2007, in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, contempli la possibilità di installare sulle autovetture dotate del dispositivo Scout speed messaggi luminosi contenenti l'iscrizione *"controllo velocità"* o *"rilevamento della velocità"*, visibili sia frontalmente che da tergo, così assicurando il rispetto delle previsioni di legge e la legittimità del rilevamento anche per le postazioni di controllo mobili operanti sulla rete stradale.

# Le tabelle del Tribunale di Milano non si applicano al danno parentale

**Corte di Cassazione, sezione terza, 10/11/2021, n. 33005**

Con la pronuncia indicata la Corte di Cassazione ha rilevato che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano non devono essere applicate per la liquidazione del risarcimento del danno da perdita parentale perché si limitano ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo tra i quali sussiste un notevole divario, senza indicare alcun criterio determinato per poter stabilire, in concreto, l'importo da liquidare tant'è che per la morte del coniuge, ad esempio, il risarcimento può va-

riare da un minimo di euro 168.000,00 ad un massimo di euro 336.000,00.

La fattispecie sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità riguardava la domanda di risarcimento del danno per la morte del congiunto cagionata da errore medico formulata dal coniuge in proprio e in nome dei figli minori.

La Corte di Cassazione precisando che non è necessario produrre in giudizio le tabelle di cui si chiede l'applicazione in quanto le stesse sono accessibili per il tramite dei mezzi informatici, ha specificato che per garantire una corretta liquidazione del danno non si può prescindere da un'adeguata valutazione degli elementi che

caratterizzano il caso concreto e, di conseguenza, è necessaria una tabella che si basi sul sistema cosiddetto "a punto variabile" anche al fine di evitare pronunce giudiziali disomogenee.

In particolare la tabella a punti dovrà considerare l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, assegnando a ciascun fattore un punteggio prestabilito.

Con la sentenza 33005/2021 la Corte di Cassazione non menziona più le tabelle del Tribunale di Roma che rispondono in ogni caso ai criteri citati e ciò a differenza della sentenza n. 10579/2021 (v. Voce dell'Agora n. 3/2021).

Pare peraltro opportuno evidenziare che il Tribunale di Milano, con sentenza 5947 del 7/7/2021, ha specificato che verrà effettuata una revisione delle tabelle elaborate in conformità alle indicazioni che la Suprema Corte aveva appalesato nella sentenza 21/4/2021 n. 10579 e ha precisato che, peraltro, continuerà ad applicare, in questo periodo transitorio, la propria tabella con il correttivo di fornire un'adeguata e analitica motivazione dei parametri utilizzati per determinare in concreto la somma del risarcimento all'interno del tetto minimo e massimo previsto dalla Tabella attuale.

## MASSIME CIVILE

### VA RETRIBUITA L'ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL CONTRATTO, A PRESCINDERE DALL'AVVENUTA CONCLUSIONE

**Cass. Civ. Sez. II, ord. 06/10/2021 n. 27097**

Il regolamento che determina i compensi spettanti agli avvocati per l'attività resa nell'ambito stragiudiziale (art. 2, tabella D lettera f del D.M. 8 aprile 2004, n. 127), indica gli onorari dovuti, a seconda del valore della pratica, per l'attività di «redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione». La norma contempla tanto l'attività di redazione vera e propria, quanto quella di assistenza alla stipulazione e redazione di un contratto. Quest'ultima è ravvisabile in tutti i casi in cui l'avvocato, che non abbia redatto ex novo l'atto in oggetto, sia intervenuto nella predisposizione dello stesso a tutela degli interessi del cliente. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva erroneamente assimilato le due attività affermando che le correzioni apportate alle diverse stesure della bozza di contratto non assurgevano ad attività di redazione, né di assistenza alla redazione, che era stata svolta da un altro legale. Del pari erroneo, ai fini della determinazione del compenso, è il riferimento al mancato perfezionamento dell'operazione negoziale, ovvero alla mancata stipula del contratto predisposto. L'assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall'assistenza alla stipula, deve essere retribuita a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto.

### ROTTURA DEL FIDANZAMENTO: VANNO RESTITUITI I DONI

**Cass. Civ. Sez. I, sent. 25/10/2021 n. 29980**

Fatta eccezione per le donazioni di modico valore, i doni tra fidanzati costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice. Fra queste vi rientrano anche le donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette. Pertanto, anche per queste ultime, trova piena applicazione l'art. 80 c.c., per il quale il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La ragione della restituzione è correlata alla eliminazione di tutti i segni di un rapporto che non è giunto a compimento, e che è opportuno rimuovere per quanto possibile. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in parola, accogliendo il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello, che aveva escluso dai doni fra fidanzati le donazioni immobiliari, con conseguente impossibilità di revocare la donazione in caso di mancata celebrazione del matrimonio.

Precisa la Corte Suprema che, ai fini dell'azione restitutoria, ciò che rileva, in casi simili, è sempre e soltanto che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", e che si giustifichino per il solo fatto che tra le parti è intercorsa una promessa in tal senso, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questa. Inoltre, nel caso di donazione indiretta immobiliare (ovvero dell'ipotesi in cui chi provvede al pagamento del corrispettivo al promittente venditore sia persona diversa dal promissario acquirente)

fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato, il venimento della causa donandi, e conseguentemente l'eventuale azione volta alla restituzione del prezzo da parte del terzo donatario non va ad incidere sull'efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, che viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente. In altri termini, la mancata celebrazione del matrimonio comporta l'inefficacia solo del rapporto interno fra il donante (ovvero chi avrebbe dovuto effettuare il pagamento) ed il donatario, non anche invece in quello tra il venditore e l'acquirente sostanziale del bene.

### SPESE UNIVERSITARIE DEL FIGLIO: SONO ORDINARIE

**Cass. Civ. Sez. I, ord. 12/11/2021 n. 34100**

La sentenza in commento si occupa del tema della qualificazione delle spese universitarie. In particolare, precisa la Corte, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento. Al contrario, le spese universitarie rientrano fra gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento.